

LUISS

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Regolamento Generale di Ateneo

(di cui all'art. 4, III comma, Statuto vigente)

(deliberato dal Consiglio di Amministrazione LUISS nella seduta del 19 luglio 2011 con la modifica ulteriore dell'articolo 14 deliberata dal Consiglio di Amministrazione LUISS nella seduta del 21 marzo 2013)

D. R. 26 marzo 2013 n. 74

recante modifica del Regolamento
Generale di Ateneo della LUISS Guido Carli

IL RETTORE

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*;
- visto lo Statuto di Autonomia della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo della LUISS Guido Carli;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo della LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli emanato con Decreto Rettorale n. 172 del 19 luglio 2011;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della LUISS Guido Carli nella seduta del 21 marzo 2013 che modifica l'art. 14 del suddetto Regolamento

DECRETA

E' modificato il *Regolamento Generale di Ateneo* della LUISS Guido Carli come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Prof. Massimo Egidi



Regolamento Generale di Ateneo

(di cui all'art. 4, III comma, Statuto vigente)

INDICE

TITOLO I - PRORETTORI	2
<i>Art. 1- Prorettore vicario</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2- Prorettore alla didattica.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Prorettore alla ricerca</i>	<i>2</i>
TITOLO II - DIPARTIMENTI	3
<i>Art. 4 - Istituzione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 - Obiettivo</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Organi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Consiglio di dipartimento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8 - Il direttore</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Fondi assegnati per la didattica e la ricerca</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - La giunta di dipartimento</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 - Coordinatori dei corsi di laurea</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 - Comunità di ricerca.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 - Coordinatori delle comunità di ricerca</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 - Centri di ricerca</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15 - Centri interdipartimentali ed interateneo.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 16 - Fonti di finanziamento del centro.....</i>	<i>7</i>
TITOLO III - SCUOLE.....	8
<i>Art. 17 - Norme generali</i>	<i>8</i>
TITOLO IV - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO	9
<i>Art. 18 - Centro linguistico di ateneo</i>	<i>9</i>
TITOLO V - ASSEGNI DI RICERCA E DOTTORATI DI RICERCA	10
<i>Art. 19 - Norme generali</i>	<i>10</i>
TITOLO VI - DIRITTO ALLO STUDIO	11
<i>Art. 20 - Diritto allo studio</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 - Organi istituzionali del diritto allo studio.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 22 - Il Presidente. Indennità.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 23 - Composizione della commissione. Indennità.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 24 - Compiti della commissione</i>	<i>12</i>
<i>Art. 25 - Convocazioni della commissione e validità delle riunioni</i>	<i>12</i>
<i>Art. 26 - Delibere della commissione.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 27 - Risorse umane</i>	<i>13</i>
TITOLO VII - COMMISSIONE DI ATENEO PER LA BIBLIOTECA.....	14
<i>Art. 28 - Commissione di ateneo per la biblioteca</i>	<i>14</i>
<i>Art. 29 - Norme di rinvio</i>	<i>14</i>

TITOLO I - PRORETTORI

Art. 1- Prorettore vicario

Il prorettore vicario è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, scegliendolo tra i professori ordinari della LUISS Guido Carli, a norma dell'art. 7, lett. e), del vigente statuto. La durata della carica di prorettore vicario coincide con quella del rettore.

Il prorettore vicario sostituisce il rettore, in caso di assenza o impedimento, nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

Art. 2- Prorettore alla didattica

Il prorettore alla didattica è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, scegliendolo tra i professori ordinari della LUISS Guido Carli, a norma dell'art. 7, lett. f), del vigente statuto. La durata della carica di prorettore alla didattica coincide con quella del rettore.

Sono competenze del prorettore alla didattica:

- a) il coordinamento delle attività didattiche e la vigilanza sull'espletamento delle stesse;
- b) la coerenza dei progetti formativi con l'evoluzione del mercato del lavoro;
- c) la verifica della coerenza dei *syllabi* dei diversi insegnamenti sulla base delle analisi dei coordinatori dei corsi di laurea;
- d) la supervisione dell'offerta formativa dei dipartimenti e delle scuole e la verifica della loro coerenza;
- e) la supervisione e il coordinamento delle proposte delle chiamate dei docenti di ruolo, tenendo conto dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente;
- f) le proposte alle giunte di dipartimento di eventuali modifiche nella titolarità degli insegnamenti allo scopo di ottimizzare l'uso delle risorse interne;
- g) ogni altra competenza attribuita dal rettore.

Art. 3 - Prorettore alla ricerca

Il prorettore alla ricerca è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, scegliendolo tra i professori ordinari della LUISS Guido Carli, a norma dell'art. 7, lett. f), del vigente statuto. La durata della carica di prorettore alla ricerca coincide con quella del rettore.

Sono competenze del prorettore alla ricerca:

- a) il coordinamento delle attività di ricerca dei dipartimenti, delle comunità di ricerca, delle scuole e dei centri di ricerca;
- b) la supervisione delle attività dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti di ricerca;
- c) l'analisi dei risultati della valutazione della ricerca e la proposta di azioni conseguenti;
- d) l'impulso alle azioni volte all'attrazione dei fondi per la ricerca da enti pubblici nazionali e stranieri e dal settore privato;
- e) l'impulso alla internazionalizzazione;
- f) ogni altra competenza attribuita dal rettore.

TITOLO II - DIPARTIMENTI

Art. 4 - Istituzione

L'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti è deliberata dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.7, lettera j dello Statuto.

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono attivati i seguenti dipartimenti:

- dipartimento di impresa e management;
- dipartimento di economia e finanza;
- dipartimento di giurisprudenza;
- dipartimento di scienze politiche.

Art. 5 - Obiettivo

Missione fondamentale del dipartimento è:

- a) l'elaborazione dell'offerta formativa, nonché l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad esso afferiscono;
- b) la promozione e il coordinamento della ricerca, individuando e gestendo le linee di sviluppo;
- c) lo sviluppo dei corsi di dottorato di ricerca e degli assegni di ricerca;
- d) l'incentivazione dei programmi di ricerca sia individuali sia collettivi.

Art. 6 - Organi

Sono organi del dipartimento:

- il consiglio;
- la giunta;
- il direttore.

Art. 7 - Consiglio di dipartimento

Il consiglio di dipartimento, costituito dai professori di ruolo ordinari, straordinari a tempo determinato, associati e dai ricercatori a tempo determinato afferenti ai corsi di laurea del medesimo dipartimento, si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

Ciascun componente del consiglio di dipartimento partecipa alle deliberazioni dei consigli per tutte le questioni di propria competenza e con le limitazioni previste dal ruolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il consiglio di dipartimento, ai sensi dell'art. 13 dello statuto, può delegare ad alcuni dei suoi componenti l'attività istruttoria in ordine a specifici oggetti.

Possono partecipare alle sedute, con voto consultivo, i professori a contratto e i rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dal regolamento unificato per la elezione delle rappresentanze degli organi di cui all'art. 4 dello statuto. Tale partecipazione è esclusa nelle sedute in cui siano trattate questioni comunque riguardanti la destinazione dei posti di ruolo, la chiamata di professori di ruolo, le persone dei professori di ruolo e di ricercatori, l'attribuzione degli insegnamenti ufficiali.

In particolare, il consiglio di dipartimento, nell'ambito del *budget* assegnato e in conformità al piano strategico:

- a) determina l'indirizzo generale del dipartimento;
- b) esprime al senato accademico parere in merito all'istituzione, in ciascun anno accademico, dei corsi di studio e degli insegnamenti;
- c) propone, attraverso il rettore, al senato accademico i posti di ruolo vacanti e i posti di ricercatore da bandire, previsti dal piano strategico;
- d) delibera, motivando, una graduatoria di nominativi da sottoporre al parere del rettore per la successiva trasmissione al comitato esecutivo in merito alla designazione di professori di ruolo e dei ricercatori da chiamare sui posti di cui al precedente punto;
- e) delibera, sulla base del risultato delle valutazioni della commissione nominata dalla giunta, la richiesta di proroga dei ricercatori prevista dalla normativa vigente, per il successivo parere del comitato esecutivo;
- f) propone al senato accademico l'attivazione di corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione;
- g) propone al senato accademico l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con riferimento alle aree scientifiche di competenza del dipartimento e dei relativi coordinatori, a norma del regolamento per i dottorati di ricerca;
- h) propone al comitato esecutivo eventuali contributi a carico dei dottorandi per l'accesso e la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, a norma del regolamento per i dottorati di ricerca;
- i) propone i progetti di ricerca e i relativi docenti responsabili, da sottoporre al senato accademico, in relazione agli assegni di ricerca, a norma del regolamento per gli assegni di ricerca;
- j) delibera l'acquisizione da parte di enti e aziende di ulteriori fondi per borse di dottorato di ricerca e/o assegni di ricerca;
- k) organizza la didattica e coordina la ricerca, verifica l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca e assume le deliberazioni conseguenti, tenuto conto delle indicazioni dei prorettori;
- l) approva la relazione annuale sulle attività didattiche e di ricerca presentata dal direttore;
- m) propone al senato accademico l'attivazione e la disattivazione dei centri di ricerca;
- n) propone al senato accademico i componenti del comitato scientifico ed il direttore dei centri di ricerca;
- o) esercita ogni altra funzione che sia attribuita in forza di legge, regolamento o statuto.

Art. 8 - Il direttore

Il direttore viene nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i professori ordinari della LUISS Guido Carli, appartenenti al dipartimento, a norma dell'art. 7, lett. f), del vigente statuto.

Il direttore dura in carica tre anni.

Sono competenze del direttore:

- a) la formulazione al rettore ed al direttore generale di proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali;
- b) il potere di rappresentanza del dipartimento nei confronti degli altri organi di governo dell'università;
- c) la promozione di ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti del dipartimento;
- d) l'impulso all'attuazione dei progetti didattici e dei programmi di ricerca approvati dal consiglio di dipartimento;

- e) la predisposizione annuale di una relazione sulle attività didattiche e di ricerca svolte dal dipartimento da trasmettere al rettore e al senato accademico per la verifica dei risultati conseguiti;
- f) il monitoraggio sull'acquisizione dei finanziamenti;
- g) la convocazione del consiglio di dipartimento indicando gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta, la presidenza delle riunioni relative, la nomina del segretario cui spetta la redazione del verbale, che sarà sottoscritto da questi e dal direttore. Di norma, il segretario sarà individuato nel professore entrato più recentemente nel ruolo dei professori di prima fascia;
- h) la cura dell'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento didattico ed il funzionamento del dipartimento;
- i) la supervisione della predisposizione del quadro complessivo degli orari dei singoli corsi di insegnamento e del calendario degli esami per tutto l'anno accademico;
- j) la trasmissione delle delibere del dipartimento agli altri organi accademici;
- k) l'acquisizione del materiale bibliografico e/o didattico necessario allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca.

Il direttore può delegare talune delle sue attribuzioni a membri della giunta.

Art. 9 - Fondi assegnati per la didattica e la ricerca

Fatta salva ogni destinazione operata dal comitato esecutivo per specifici progetti di ricerca, i fondi per la didattica e la ricerca, assegnati annualmente dal comitato esecutivo a ciascun dipartimento, sono ripartiti tra:

- a) ricerche individuali;
- b) ricerche collettive;
- c) quota percentuale, a carico dell'ateneo, del finanziamento dei programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale ed internazionale;
- d) borse di studio;
- e) borse di dottorato di ricerca;
- f) assegni di ricerca e contratti di ricerca;
- g) spese generali e diverse.

Possono, inoltre, essere finanziate ulteriori attività di ricerca in collaborazione con gli altri dipartimenti o con enti di diritto pubblico e privato.

Art. 10 - La giunta di dipartimento

La giunta di dipartimento è costituita dal direttore del dipartimento, che la convoca e la presiede, dai coordinatori dei corsi di laurea, dai coordinatori delle comunità di ricerca afferenti al dipartimento, dai direttori delle scuole, afferenti al dipartimento, ove presenti.

Alle adunanze della giunta partecipano, con voto consultivo, il prorettore alla didattica e il prorettore alla ricerca.

In particolare la giunta di dipartimento:

- a) formula al consiglio di dipartimento proposte sulle linee guida da adottare in merito all'attività didattica e di ricerca;
- b) propone al senato accademico il conferimento di contratti di insegnamento;
- c) approva i piani di studio e delibera circa le pratiche degli studenti;
- d) nomina la commissione istruttoria per le procedure di assunzione dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;

- e) nomina la commissione per la valutazione dell'attività svolta dai ricercatori per la proroga prevista dalla normativa vigente;
- f) propone al rettore le commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa degli assegni di ricerca;
- g) promuove l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca;
- h) propone al collegio dei docenti l'attività didattica dei dottorandi a norma del regolamento per i dottorati di ricerca e ne valuta la qualità;
- i) delibera, su proposta del direttore, la destinazione dei fondi annualmente assegnati per la didattica e la ricerca, di cui all'articolo precedente.

Art. 11 - Coordinatori dei corsi di laurea

I coordinatori dei corsi di studio (uno per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, due per ciascuno degli altri dipartimenti, rispettivamente per i corsi di laurea triennali e magistrali) sono nominati dal direttore del dipartimento e durano in carica tre anni.

Sono competenze del coordinatore:

- a) l'analisi dei *syllabi* degli insegnamenti anche in funzione degli sbocchi occupazionali e dell'evoluzione del mercato del lavoro secondo le linee guida fornite dal prorettore alla didattica;
- b) il coordinamento, d'accordo col direttore del dipartimento, delle attività d'insegnamento e di studio finalizzate al conseguimento della laurea;
- c) la verifica della coerenza delle modifiche all'offerta formativa con la normativa ministeriale di riferimento;
- d) l'esame dei piani di studio e delle pratiche degli studenti da sottoporre all'approvazione della giunta;
- e) la valutazione dei risultati della didattica attraverso i questionari di valutazione per riferirne al direttore del dipartimento.

Art. 12 - Comunità di ricerca

Il senato accademico, su proposta dei docenti che intendano aderirvi, il cui numero minimo necessario sarà di volta in volta valutato dal comitato esecutivo, istituisce comunità di ricerca, di cui fanno parte professori e ricercatori che si riconoscono in aree scientifiche disciplinari omogenee o che sono accumulati da una medesima tematica di ricerca.

Ciascuna comunità di ricerca elegge, al suo interno, un coordinatore, che la rappresenta in seno alla giunta di dipartimento.

Art. 13 - Coordinatori delle comunità di ricerca

I coordinatori delle comunità di ricerca sono eletti dalla propria comunità e durano in carica tre anni.

Sono competenze del coordinatore:

- a) la proposta al direttore del dipartimento del piano di sviluppo della ricerca relativamente alla sua area ai fini della formulazione del piano strategico;
- b) l'impulso e lo sviluppo dei progetti di ricerca;
- c) la promozione, di concerto col prorettore alla ricerca, della proposta di progetti alle agenzie di finanziamento nazionali e internazionali;
- d) il coordinamento e la promozione dei seminari.

Art. 14 - Centri di ricerca

Il comitato esecutivo, su proposta del senato accademico, delibera sull'attivazione e la disattivazione di centri di ricerca.

I centri operano nell'ambito del dipartimento o delle scuole ed hanno autonomia scientifica ed organizzativa. La finalità dei centri di ricerca è esclusivamente costituita dalla ricerca di base e/o applicata da svolgere su mandato del dipartimento o delle scuole, o su incarico di terzi committenti.

Per quanto non specificato dal presente regolamento si rinvia al relativo regolamento sui centri di ricerca.

Art. 15 - Centri interdipartimentali ed interateneo

Ciascun consiglio di dipartimento, ove ritenga che un progetto o un'area di ricerca richieda una competenza interdisciplinare propria di altri dipartimenti o di altri atenei, inoltrerà al senato accademico la relativa proposta al fine di sottoporre ad esso l'eventuale istituzione di un centro di ricerca interdipartimentale o interateneo.

L'iniziativa di istituzione di un centro interdipartimentale o interateneo è rimessa prioritariamente al senato accademico ogni qualvolta lo sviluppo di un progetto o di un'area di ricerca sia di rilevante interesse per l'università e per il mondo esterno e richieda l'apporto di componenti di vari dipartimenti e di appartenenti ad altre università, italiane e straniere, nonché a centri di eccellenza italiani e stranieri.

Art. 16 - Fonti di finanziamento del centro

Afferiscono al centro di ricerca fondi destinati dal dipartimento a specifiche ricerche da eseguirsi dal centro medesimo.

Al centro di ricerca afferiscono, inoltre, fondi di provenienza di terzi per l'espletamento di commesse, in modo che i ricavi medesimi vengano ad assicurare l'autosufficienza economica del centro senza alcun aggravio a carico del bilancio dell'università.

Per conseguire le proprie finalità e per raggiungere l'autosufficienza, il centro può disporre, inoltre, di:

- finanziamenti privati e pubblici per specifiche ricerche;
- altri fondi finalizzati a ricerche o a strutture di ricerca.

In conformità a quanto indicato al precedente comma ogni centro, pur conservando la autonomia di progettazione scientifica e di promozione della sua attività all'esterno, deve, preliminarmente, sottoporre i progetti di ricerca commessi da terzi ad una verifica di coerenza con gli obiettivi del dipartimento da parte del direttore.

La stipula del contratto inerente il progetto di ricerca commissionato da terzi è formalizzata dal legale rappresentante dell'università su proposta del direttore di dipartimento.

Il corrispettivo del programma di ricerca, commissionato da terzi, viene versato al dipartimento che ne riversa l'importo stesso al centro di ricerca, detratta una percentuale determinata dal senato accademico, che costituisce fondo del dipartimento per il sostegno alla ricerca.

L'utilizzo del finanziamento versato è rimesso esclusivamente al direttore del centro.

Il dipartimento provvede altresì a trattenere una percentuale individuata con delibera del comitato esecutivo per la copertura delle spese di funzionamento ordinarie dell'università.

TITOLO III - SCUOLE

Art. 17 - Norme generali

Le scuole, attivate ai sensi dell'art. 15 dello statuto vigente, organizzano la didattica post-lauream prevalentemente in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e alle professioni e organizzano programmi di ricerca finanziati dall'esterno sui temi di attinenza delle proprie attività.

Il consiglio di amministrazione nomina, su proposta del presidente, i presidenti delle scuole e, su proposta del rettore, sentiti il direttore generale e i presidenti delle scuole, i direttori delle scuole.

I direttori delle scuole durano in carica tre anni.

Il direttore della scuola formula al rettore ed al direttore generale le proposte relative alla predisposizione del piano strategico.

Le scuole possono proporre al direttore del dipartimento di riferimento, nei limiti dei rispettivi budget, la chiamata di professori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato, da attuarsi eventualmente attraverso cofinanziamento.

L'organizzazione e il funzionamento delle scuole sono disciplinati dai relativi regolamenti.

TITOLO IV - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Art. 18 - Centro linguistico di ateneo

Il centro linguistico di ateneo è diretto da un professore di ruolo della LUISS Guido Carli, nominato dal senato accademico su proposta del rettore, e composto dai direttori di dipartimento o loro delegati e dai docenti di ruolo di lingua straniera.

Al centro linguistico di ateneo sono conferite le seguenti attribuzioni:

- a) la formulazione di un progetto sulla scorta delle indicazioni dei direttori di dipartimento, per sviluppare la conoscenza delle lingue e delle competenze interculturali per ogni dipartimento, da sottoporre all'approvazione del senato accademico, sentito il consiglio del dipartimento competente;
- b) l'attuazione dei programmi specifici per l'apprendimento, con pluralità di metodi e con varietà di mezzi cognitivi strumentali, delle lingue straniere e della lingua italiana;
- c) la realizzazione di corsi integrati per l'apprendimento delle lingue facendo ricorso anche ad istituzioni esterne, agevolando il rilascio di certificati a valenza internazionale del livello di conoscenza delle lingue insegnate;
- d) l'organizzazione ed il coordinamento di ricerche sulla linguistica applicata e partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali;
- e) la redazione annuale di una relazione, da indirizzare al rettore, in cui si dia conto dei risultati conseguiti e si propongano eventualmente modalità idonee ad un loro miglioramento.

Il direttore del centro linguistico di ateneo dura in carica tre anni.

TITOLO V - ASSEGNI DI RICERCA E DOTTORATI DI RICERCA

Art. 19 - Norme generali

La LUISS Guido Carli istituisce corsi di dottorato di ricerca ed assegni di ricerca in relazione ai progetti formativi dell'università, come da art. 1 del suo Statuto di autonomia, con riferimento ad aree scientifiche di particolare rilevanza.

Le norme che disciplinano l'istituzione ed il conferimento di assegni di ricerca e l'istituzione ed attivazione dei corsi di dottorato di ricerca sono disciplinate da appositi regolamenti.

TITOLO VI - DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 20 - Diritto allo studio

La LUISS Guido Carli, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, riconosce il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e, a tal fine, attiva i necessari interventi per assicurare a tutti gli studenti pari opportunità.

In relazione alla normativa vigente, la LUISS Guido Carli gestisce direttamente i fondi regionali per il diritto allo studio destinati agli studenti della propria università, sulla base di apposita convenzione.

A tal fine il diritto allo studio, ha il compito di gestire in autonomia i fondi stanziati per il diritto allo studio dallo Stato, dalla Regione Lazio, dall'università e da qualsiasi altro ente.

Per assicurare la separata gestione delle risorse destinata al diritto allo studio è tenuta una distinta contabilità.

Art. 21 - Organi istituzionali del diritto allo studio

Sono organi istituzionali del diritto allo studio:

- a) il rettore, o suo delegato, in qualità di presidente;
- b) la commissione.

Art. 22 - Il Presidente. Indennità

Il presidente:

- a) presiede e coordina la commissione;
- b) sovrintende all'attività complessiva del diritto allo studio e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione dell'università;
- c) propone all'università la stipula della convenzione di cui all'art. 8 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 e successive modificazioni;
- d) in caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti riferendone alla commissione, per la ratifica, nella prima riunione utile;
- e) dirige l'attività della struttura al fine di conseguire gli obiettivi programmatici deliberati dalla commissione;
- f) è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- g) adotta gli atti di carattere amministrativo-gestionale.

L'università determina l'entità dell'indennità di carica del presidente del diritto allo studio.

Art. 23 - Composizione della commissione. Indennità

La commissione, nominata con decreto rettorale, è composta da:

- a) il presidente
- b) i rappresentanti degli studenti, uno per ciascun dipartimento, scelti da e tra gli studenti eletti negli altri organismi collegiali dell'università; a parità di voti nella scelta degli studenti prevale lo studente più anziano di età;
- c) i docenti, uno per dipartimento, designati dal rettore.

Il rettore, con proprio decreto, rinnova la componente studentesca, tenuto conto del comma precedente, alla scadenza del mandato ufficiale in seno ai rispettivi organi collegiali.

Lo studente che perda lo *status* di rappresentante prima della naturale scadenza del mandato, è dichiarato decaduto con decreto rettorale e sostituito con il medesimo criterio di cui al primo comma del presente articolo.

L'università determina l'entità dell'indennità di presenza spettante ai membri della commissione.

Art. 24 - Compiti della commissione

La commissione ha il compito di programmare, organizzare e gestire gli interventi del diritto agli studi universitari per gli studenti della LUISS Guido Carli in attuazione dei principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 e successive modificazioni.

In particolare, la commissione:

- a) delibera le attività, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla regione e dall'università;
- b) delibera la stipula della convenzione con Laziodisu, l'ente per il diritto agli studi universitari nel Lazio, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 e successive modificazioni;
- c) delibera il progetto del *budget* e del bilancio consuntivo del diritto allo studio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'università, e delibera gli investimenti immobiliari finanziati con fondi della regione e pubblici;
- d) approva tutti i provvedimenti riguardanti le attività del diritto allo studio, inclusi i bandi di concorso relativi all'assegnazione di benefici e i regolamenti per la fruizione dei servizi diretti agli studenti;
- e) adotta ogni altro provvedimento funzionale all'attuazione del diritto allo studio;
- f) ha poteri di controllo sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e sull'efficacia delle attività di gestione degli stessi anche avvalendosi della consulenza di esperti esterni all'università.

Art. 25 - Convocazioni della commissione e validità delle riunioni

La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto contenente la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori, con almeno tre giorni d'anticipo. In caso d'urgenza, il termine del preavviso può essere ridotto a 24 ore.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti la commissione.

Gli assenti giustificati sono computati al fine della determinazione del numero legale.

Art. 26 - Delibere della commissione

Le delibere della commissione sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Delle riunioni della commissione viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 27 - Risorse umane

Per la gestione degli interventi, le unità di personale del diritto allo studio e i relativi profili sono definiti secondo quanto previsto nella convenzione di cui al precedente art. 22.

Le unità di personale, individuate secondo le modalità indicate nel comma precedente, costituiscono un nucleo operativo preposto esclusivamente alla gestione degli interventi del diritto allo studio universitario, che opera alla dipendenza funzionale del rettore o del suo delegato e fa capo al direttore generale.

TITOLO VII - COMMISSIONE DI ATENEO PER LA BIBLIOTECA

Art. 28 - Commissione di ateneo per la biblioteca

Il delegato del rettore per la biblioteca, che la presiede, i direttori di dipartimento o loro delegati ed il responsabile della biblioteca compongono la “Commissione di ateneo per la biblioteca”, alla cui esclusiva competenza è rimessa la determinazione degli obiettivi di politica gestionale della biblioteca per quanto attiene i fondamentali indirizzi scientifici da perseguire.

La commissione si riunisce su richiesta specifica di uno dei suoi componenti. Il responsabile della biblioteca provvede alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni della commissione dandone opportuna pubblicità agli organi collegiali della LUISS Guido Carli.

Art. 29 - Norme di rinvio

È demandata alla commissione, attraverso la predisposizione e l’emanazione di apposito regolamento, ogni particolare regolamentazione in ordine a:

- a) inventariazione materiale documentale e bibliografico;
- b) acquisto libri di testo;
- c) procedure di acquisto e di controllo dell’utilizzo dei fondi;
- d) accesso alla biblioteca;
- e) ricerca bibliografica;
- f) consultazione;
- g) modalità dei prestiti e relative sanzioni;
- h) *document delivery* e prestito interbibliotecario;
- i) riproduzioni;
- j) pubblicazioni;
- k) SBA – Sistema Bibliotecario di Ateneo.